



# **COMUNE DI SUSEGANA**

PROVINCIA DI TREVISO

## **REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE DELLA C.O.S.A.P.**

Approvato con delibera di Consiglio comunale n. 5 del 29.1.1999

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 29.5.2014: in vigore dall'1.1.2014

## *INDICE*

<u>PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità di regolamento.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 2 – Definizione spazi ed aree pubbliche.....</u>	<u>3</u>
<u>Articolo 3 – Distinzione delle occupazioni.....</u>	<u>3</u>
<u>PARTE II – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 4 – Concessione.....</u>	<u>5</u>
<u>Articolo 5 – Domanda di occupazione.....</u>	<u>6</u>
<u>Articolo 6 – Istruttoria della domanda e rilascio dell’atto di concessione.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 7 – Pareri.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 8 – Provvedimento di concessione.....</u>	<u>7</u>
<u>Articolo 9 – Obblighi connessi alla concessione.....</u>	<u>8</u>
<u>Articolo 10 – Rinnovo della concessione.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 11 – Subentro nella concessione.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 12 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione.....</u>	<u>9</u>
<u>Articolo 13 – Decadenza ed estinzione della concessione.....</u>	<u>10</u>
<u>PARTE III – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 14 – Istituzione canone di concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 15 – Ambito di applicazione canone per occupazione di spazi e aree pubbliche.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 16 – Soggetto tenuto al pagamento del canone.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 17 – Criteri per la determinazione del canone.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 18 – Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche.....</u>	<u>11</u>
<u>Articolo 19 – Valutazione economica delle attività.....</u>	<u>12</u>
<u>Articolo 20 – Durata dell’occupazione.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 21 – Entità dell’occupazione.....</u>	<u>13</u>
<u>Articolo 22 – Tariffa Base.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 23 – Determinazione del canone.....</u>	<u>14</u>
<u>Articolo 24 – Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori.....</u>	<u>15</u>
<u>Articolo 25 – Il responsabile del canone.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 26 – Attività di controllo.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 27 – Sanzioni ed interessi.....</u>	<u>16</u>
<u>Articolo 28 – Rimborsi.....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 29 – Riscossione coattiva.....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 30 – Altri canoni.....</u>	<u>17</u>
<u>Articolo 31 – Entrata in vigore.....</u>	<u>18</u>

## ***PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI***

### ***Articolo 1 – Ambito di applicazione e finalità di regolamento***

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi degli articoli 52 e 63 del D.Lgs.vo 446 del 15.12.1997, disciplina:

- a) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche;
- b) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- c) la misura delle tariffe in relazione alla tipologia di occupazione ed alla categoria dell'area o dello spazio occupato;
- d) i criteri di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione, anche coattiva, del canone;
- f) il controllo e le sanzioni e l'eventuale contenzioso.

### ***Articolo 2 – Definizione spazi ed aree pubbliche***

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati spazi ed aree pubbliche:

- a) le strade, le vie, le piazze e simili appartenenti al demanio o patrimonio indisponibile del comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzature;
- b) i tratti di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge;
- c) i tratti di strade statali, regionali e provinciali che attraversano i centri abitati così come individuati, ai sensi D.Lgs.vo 30.4.92, N. 285 "Nuovo codice della strada".

2. Non sono considerati, invece, spazi ed aree pubbliche i beni del patrimonio disponibile che sono, pertanto, soggetti al regime contrattuale del codice civile.

### ***Articolo 3 – Distinzione delle occupazioni***

1. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro durata si distinguono in:

- a) occupazioni permanenti quelle di carattere stabile aventi durata non inferiore ad 1 anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
- b) occupazioni temporanee quelle di durata inferiore ad 1 anno, anche se ricorrenti.
- c) Occupazioni abusive ai sensi dell'articolo 4, comma 5, indipendentemente dalla loro durata, rilevate con apposito verbale di contestazione redatto da un pubblico ufficiale.

2. Le occupazioni di spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro natura si distinguono in:

- a) occupazioni di suolo pubblico;

- b) occupazioni del sottosuolo pubblico, comprese quelle con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;
- c) occupazione di spazi soprastanti il suolo pubblico, comprese quelle con cavi ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa;

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, non vengono considerate, occupazioni di spazi ed aree pubbliche quelle comunque effettuate da e per il Comune.

## ***PARTE II – DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE***

### ***Articolo 4 – Concessione***

1. Qualsiasi occupazione di spazi od aree di cui al precedente articolo 3 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
2. La concessione consente al richiedente un uso esclusivo del bene occupato con conseguente limitazione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Sono escluse dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni che non presentano le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*):
  - a) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita dal Regolamento di Polizia Urbana;
  - b) le occupazioni determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
4. Sono esenti dall'obbligo della preventiva concessione le seguenti occupazioni per le quali, pur presentando le caratteristiche di cui al precedente comma 2 (*uso esclusivo e limitazione del diritto di godimento generalizzato*), si considera sostituita l'apposita ricevuta numerata attestante l'avvenuto pagamento del canone:
  - a) le occupazioni effettuate da auto veicoli negli appositi spazi adibiti dal comune a parcheggio a pagamento;
  - b) le occupazioni occasionali, di durata inferiore a un giorno, effettuate dai venditori ambulanti non titolari di concessione (ambulanti senza posto fisso), previa autorizzazione verbale dell'ufficio di polizia municipale;
  - c) le altre occupazioni occasionali di durata inferiore ad un giorno previa apposita autorizzazione scritta rilasciata dall'ufficio di polizia municipale o dal competente servizio.
5. Le occupazioni, diverse da quelle elencate ai precedenti punti 3 e 4, realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive.

Sono considerate, altresì, abusive le occupazioni:

- a) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
- b) che si protraggano oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.

In tutti i casi di occupazione abusiva, l'amministrazione comunale, previa contestazione delle relative violazioni, dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio, e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.

Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.

## **Articolo 5 – Domanda di occupazione**

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree di cui all'articolo 2, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare al Comune la domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito provvedimento di concessione.

2. La domanda di concessione, redatta in carta legale, deve contenere, a pena di improcedibilità, i seguenti elementi:

- a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
- b) nel caso di soggetti diversi da quelli della lettera a), oltre ai dati sopra indicati devono essere riportate le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'amministratore;
- c) l'ubicazione dell'area o spazio pubblico che si richiede di occupare;
- d) la superficie o l'estensione lineare che si intende occupare con allegata sintetica planimetria;
- e) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

Le domande di occupazione a sviluppo progressivo per la realizzazione di reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi devono contenere la richiesta che la concessione temporanea, dopo il rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisce la natura di concessione permanente.

- f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eseguire;

3. La domanda dovrà essere corredata dei seguenti elementi e documenti:

- a) marca da bollo nella misura disposta per legge da applicare all'atto di concessione. Detta marca da bollo sarà restituita contestualmente all'eventuale provvedimento di diniego;
- b) autorizzazione del proprietario dell'area, nel caso di occupazione di area privata soggetta a servitù di pubblico passaggio;
- c) nulla osta degli enti proprietari, nel caso di occupazioni di strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati.

4. L'ufficio competente, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, si riserva la facoltà di richiedere ulteriori documenti o informazioni.

5. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive previste dalla Legge 4.1.1968, N. 15 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

6. L'ufficio competente, al fine di agevolare i richiedenti, predispone appositi moduli per la domanda di concessione.

7. La domanda predisposta secondo le modalità sopra indicate dovrà essere presentata in tempo utile per il rilascio della concessione secondo quanto previsto dal Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

8. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

In tal caso, oltre alla domanda intesa ad ottenere la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare comunicazione scritta dell'occupazione al competente ufficio comunale, direttamente, via fax o con telegramma, entro le ore 12.00 del primo giorno lavorativo successivo.

L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni di urgenza. In caso negativo, verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle previste dal presente regolamento per le occupazioni abusive.

#### ***Articolo 6 – Istruttoria della domanda e rilascio dell'atto di concessione***

1. Le domande di occupazione sono assegnate al servizio competente per l'istruttoria e la loro definizione secondo il Regolamento comunale che disciplina il funzionamento e l'organizzazione dei servizi e degli uffici o con apposito provvedimento della Giunta comunale.

2. Il termine per la conclusione del procedimento è quello indicato nel Regolamento comunale sui procedimenti amministrativi.

3. In caso di presentazione di più domande per la stessa area, a parità di condizioni, costituisce preferenza:

- a) la priorità di presentazione;
- b) la richiesta dei titolari di negozi che chiedano la concessione per lo spazio antistante il negozio stesso per l'esposizione delle merci.

#### ***Articolo 7 – Pareri***

1. Per ogni domanda di occupazione di suolo stradale che possa causare intralcio o pericolo per la circolazione dei veicoli o dei pedoni, deve essere chiesto il parere preventivo alla Polizia Municipale;

2. Ove occorra, deve essere chiesto il parere del settore Lavori Pubblici e/o del settore Urbanistica e Patrimonio.

3. Per le strade statali, regionali o provinciali, che attraversano i centri abitati, deve essere chiesto il preventivo nulla osta degli enti proprietari.

#### ***Articolo 8 – Provvedimento di concessione***

1. Il provvedimento di concessione è emesso dal responsabile del settore competente e consegnato al richiedente che lo dovrà conservare ed esibire a richiesta del personale incaricato dalla amministrazione.

2. L'atto di concessione deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della domanda di concessione di cui all'articolo 5, comma 2;
- b) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione.  
Per le occupazioni temporanee per la realizzazione di nuove reti tecnologiche da parte di aziende erogatrici di pubblici servizi, dovrà essere disposto che la concessione temporanea, in seguito al rilascio del regolare collaudo dei lavori, acquisisce automaticamente la natura di permanente;
- c) La superficie o l'estensione lineare concessa, comprendente tutte le eventuali occupazioni accessorie e/o strumentali;
- d) Le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione, con particolare riferimento alle norme dei vigenti regolamenti di polizia urbana e edilizio applicabili;
- e) Le scadenze e la misura dell'eventuale canone di concessione determinato secondo i criteri previsti nel successivo articolo 17;
- f) L'obbligo di osservare quanto previsto dal successivo articolo 9;
- g) L'indicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e/o accessorie in caso di mancato rispetto delle disposizioni della concessione.

3. L'atto di concessione può prevedere, in relazione alla particolare tipologia dell'occupazione, anche il versamento di un deposito cauzionale infruttifero vincolato al corretto rispetto di tutti gli obblighi imposti dall'atto di concessione in base ad una valutazione tecnica del rischio.

4. Ogni provvedimento è in ogni caso accordato senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle occupazioni.

#### ***Articolo 9 – Obblighi connessi alla concessione***

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché quelle specificate nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:

- a) seguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) versare il canone alle scadenze previste;
- e) accettare gli aggiornamenti del canone derivanti da provvedimenti generali adottati dalla amministrazione. Tali provvedimenti sono adottati dal Consiglio Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio annuale con effetto dal primo gennaio dell'anno successivo.



### ***Articolo 10 – Rinnovo della concessione***

1. Il titolare della concessione, prima della sua scadenza, può chiederne:

- a) il rinnovo per quanto riguarda le occupazioni permanenti;
- b) la proroga per quanto riguarda le occupazioni temporanee.

2. Il rinnovo o la proroga della concessione avviene mediante apposita richiesta scritta, contenente gli estremi della concessione in scadenza, da presentare negli stessi termini indicati all'articolo 5 comma 7.

### ***Articolo 11 – Subentro nella concessione***

1. Il diritto di concessione relativo all'occupazione permanente può essere trasferito ad altro soggetto con l'eventuale passaggio di proprietà dell'immobile e dell'attività strettamente collegata a condizione che:

- a) che rimangano invariate le modalità di occupazione;
- b) che rimangano invariate le attività indicate nell'atto di concessione originario.

Il subentrante dovrà comunicare al Comune il subentro e dovrà indicare gli estremi della precedente concessione ai fini della modifica di titolarità.

Il Comune si riserva comunque di emettere nuovo provvedimento di concessione con la fissazione di eventuali nuove prescrizioni.

2. Il provvedimento di concessione per le occupazioni temporanee e/o per quelle permanenti legate a pubblici servizi ha carattere personale e, conseguentemente, non è consentita la cessione ad altri soggetti.

### ***Articolo 12 – Modifica, sospensione, revoca e rinuncia della concessione***

1. L'amministrazione comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute che non rendano più possibile la realizzazione o il mantenimento dell'occupazione, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.

2. Il concessionario può rinunciare all'occupazione mediante apposita comunicazione scritta indirizzata al comune.

3. In entrambe le ipotesi richiamate:

- a) non si fa luogo al rimborso delle spese sostenute dal concessionario per il rilascio del provvedimento di concessione;
- b) l'eventuale deposito cauzionale viene restituito, senza interessi e al netto delle somme dovute al Comune per addebiti insoluti ed eventuali spese sostenute, nei termini indicati nella concessione stessa, dopo la verifica della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

### ***Articolo 13 – Decadenza ed estinzione della concessione***

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione entro i termini fissati dal successivo articolo 27, comma 2;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

### ***PARTE III – DISCIPLINA DEL CANONE DI CONCESSIONE***

#### ***Articolo 14 – Istituzione canone di concessione per occupazione di spazi e aree pubbliche***

1. A decorrere dall'anno 1999 è istituito il canone di concessione per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche previsto dall'articolo 63 del D.Lgs.vo n. 446 del 15.12.1997.

#### ***Articolo 15 – Ambito di applicazione canone per occupazione di spazi e aree pubbliche***

1. Il canone si applica esclusivamente alle occupazioni di spazi ed aree pubbliche realizzate per l'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 19.

#### ***Articolo 16 – Soggetto tenuto al pagamento del canone***

1. Soggetto tenuto al pagamento del canone è colui che occupa, in forza di regolare concessione o di fatto, anche abusivamente, spazi ed aree pubbliche nell'esercizio delle attività elencate nel successivo articolo 19.

2. Nel caso di uso comune dell'occupazione, oltre al titolare della concessione sono responsabili in solido del pagamento del canone gli altri occupanti.

#### ***Articolo 17 – Criteri per la determinazione del canone***

1. Il canone è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) classificazione degli spazi ed aree pubbliche in relazione alla loro importanza, secondo i criteri individuati al successivo articolo 18;
- b) valutazione del beneficio economico conseguibile dal titolare della concessione, secondo i criteri indicati al successivo articolo 19;
- c) durata dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 20;
- d) entità dell'occupazione, calcolata in base ai criteri indicati al successivo articolo 21;
- e) tariffa base determinata ai sensi del successivo articolo 22.

#### ***Articolo 18 – Classificazione degli spazi e delle aree pubbliche***

1. Gli spazi ed aree pubbliche del comune sono classificate, in base al valore economico dell'area, in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico, e alla sua importanza ricavata dagli elementi di centralità, intensità abitativa, dotazione di servizi, presenze commerciali, densità di traffico pedonale e veicolare.

2. Le categorie di riferimento per la classificazione di cui al comma 1, sono quelle determinate con delibera del Consiglio Comunale n. 79 del 18/09/1995.

Pertanto, nella seguente tabella, si associano alle categorie, i relativi coefficienti di importanza:

<b>Categoria</b>	<b>Descrizione</b>	<b>Coefficiente importanza</b>
1 <sup>^</sup>	Strade interne ai centri abitati	1
2 <sup>^</sup>	Strade di collegamento tra più centri abitati	0.5
3 <sup>^</sup>	Zone periferiche o esterne ai centri abitati	0.5
4 <sup>^</sup>		

3. La eventuale modifica della classificazione degli spazi e delle aree pubbliche, determinata secondo i criteri fissati al comma 2, è deliberata con apposito eventuale provvedimento della Giunta comunale.

4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria corrispondente alla tariffa più elevata.

#### **Articolo 19 – Valutazione economica delle attività**

1. La valutazione economica delle attività soggette all'applicazione del canone è espressa attraverso i seguenti coefficienti mediante i quali il Comune pondera, in relazione alle diverse tipologie di occupazioni, il beneficio economico ritraibile da queste, tenendo conto anche del sacrificio imposto alla collettività:

<b>N°</b>	<b>Descrizione attività od occupazione</b>	<b>coefficiente</b>
1	Commercio ambulante posto fisso	0,75
2	Commercio ambulante senza posto fisso (e spuntisti)	0,75
3	Attività di bar, ristoranti e simili	0,21
4	Vendita/esposizione di frutta e verdura	0,65
5	Vendita/esposizione da parte di negozianti, di altri prodotti commerciali	0,65
6	Chioschi, edicole e simili	0,50
7	Circhi	0,06
8	Luna park e spettacoli viaggianti	0,06
9	Bancarelle in occasione di fiere, ricorrenze, festività, ecc.	0,60
10	Erogazioni di pubblici servizi con reti di distribuzione (solo temporanea per lavori di reti)	0,25
11	Metanodotti, gasdotti, oleodotti (solo temporanea) <sup>1</sup>	0,25
12	Attività edilizia in genere con occupazione di suolo pubblico	0,32
13	Attività edilizia in genere con occupazione di sopra suolo pubblico	0,15
14	Parcheggi pubblici a pagamento	0,75
15	Parcheggi riservati ai residenti (parcheggi esclusivi)	0,20
16	Impianti, strutture e apparecchiature di telecomunicazioni e di comunicazioni elettroniche	2,75

<sup>1</sup> Reti di erogazione non legate ad utenti o consumatori finali (vedi ad esempio SNAM)

## **Articolo 20 – Durata dell’occupazione**

1. La durata dell’occupazione è rilevata:

- a) per le occupazioni soggette all’obbligo della concessione, in base alla durata indicata nel provvedimento di concessione;
- b) per le occupazioni esenti da concessione, in base alla durata effettiva;
- c) per le occupazioni abusive in base al verbale di contestazione redatto dal competente pubblico ufficiale.

2. La durata dell’occupazione è calcolata:

- a) per le occupazioni permanenti in rapporto ai mesi, considerando per intero le eventuali frazioni di mese;
- b) per le occupazioni temporanee in rapporto alle ore, considerando per intero le eventuali frazioni di ora, ed i giorni;
- c) per le occupazioni abusive, che vengono considerati in tutti i casi temporanee, sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall’applicazione delle sanzioni;
- d) per le occupazioni temporanee realizzate con parcheggi pubblici a pagamento, in deroga alla precedente lettera b), sulla base dell’unità di misura minima di mezza ora.

3. La durata dell’occupazione incide sulla determinazione del canone secondo i seguenti coefficienti:

<b>Tipo occupazione in relazione alla durata</b>	<b>unità di misura</b>	<b>moltiplicatore</b>	<b>coefficiente</b>
Occupazione temporanea per ora	ora	1	1
Occupazione temporanea per giorno	giorno	24	24
Occupazione permanente per mese	mese	15	360
Occupazione permanente per anno	anno	12	4.320

## **Articolo 21 – Entità dell’occupazione**

1. L’entità dell’occupazione per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di cui all’articolo 19 è espressa e determinata in metri quadrati;

2. L’entità dell’occupazione, calcolata con arrotondamento all’unità superiore, è rilevata come segue:

- a) per le occupazioni per le quali è previsto, ai sensi del presente regolamento, il rilascio di apposita concessione, quella che risulta quantificata nello stesso atto concessorio;
- b) per le occupazioni per le quali non è previsto ai sensi del presente regolamento il rilascio di apposita concessione, quella che risulta di fatto occupata;
- c) per le occupazioni abusive, quella che risulta dal verbale emesso dall’ufficio competente in merito alla contestazione del comportamento abusivo.

3. L'entità delle occupazioni riferite alle attività di cui al punto n. 10 del comma 1 del precedente articolo 19 è calcolata in metri quadrati anche nel caso di occupazioni con sviluppo progressivo, in quanto convenzionalmente si considera una larghezza pari a 1 ml.

### **Articolo 22 – Tariffa Base**

1. Sulla base dei coefficienti indicati al precedente art. 20, in relazione alla durata della concessione, le tariffe per l'applicazione del canone sono determinate come segue:

<b>Tipo occupazione in relazione alla durata</b>	<b>unità di misura</b>	<b>Tariffa Euro/mq</b>
Occupazione temporanea per ora	ora	<b>0,026</b>
Occupazione temporanea per giorno	giorno	<b>0,620</b>
Occupazione permanente per mese	mese	<b>9,296</b>
Occupazione permanente per anno	anno	<b>111,555</b>

Le eventuali modifiche alle tariffe base sono apportate con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione annuale.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, la tariffa base viene fissata in **Euro 0,775** per utenza, in relazione al numero complessivo di utenti al 31 dicembre dell'anno precedente, così come risulta comunicato all'anagrafe tributaria ai sensi degli appositi provvedimenti in materia e, in particolare, del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 10563 del 18.12.2012 e successive modificazioni e integrazioni, che prevede l'identificazione delle utenze anche in base all'indirizzo e al codice catastale del Comune di loro ubicazione.

3. L'importo di cui al comma 2, qualora non si proceda con provvedimento a carattere generale alla revisione delle tariffe del canone, va annualmente rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente<sup>2</sup>.

### **Articolo 23 – Determinazione del canone**

1. La misura del canone è determinata in relazione ai seguenti fattori:

<b>codice</b>	<b>Fattore</b>	<b>Articolo</b>	<b>comma</b>
<b>T</b>	Tariffa base a superficie	22	1
<b>C</b>	Classificazione degli spazi ed aree pubbliche	18	
<b>V</b>	Valutazione economica dell'attività	19	
<b>D</b>	Durata dell'occupazione	20	2
<b>I</b>	Incidenza occupazione permanente/temporanea	20	3
<b>S</b>	Superficie concessa oppure occupata di fatto	21	

Il canone viene, quindi, determinato secondo la seguente formula:

$$\text{CANONE} = T \times C \times V \times D \times I \times S$$

<sup>2</sup> Vedi articolo 63, comma 2, lettera f, n. 4 riportato nella parte "Riferimenti normativi".

2. In deroga a quanto previsto dal precedente comma 1, per le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, il canone è determinato nel seguente modo:

<b>codice</b>	<b>Fattore</b>	<b>Articolo</b>	<b>comma</b>
<b>U</b>	Tariffa base a utente	22	2
<b>N</b>	Numero utenti al 31 dicembre dell'anno precedente	22	2
Il canone viene, quindi, determinato secondo la seguente formula:			
<b>CANONE = U x N</b>			

In ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni annui dovuti non può essere inferiore a L.1.000.000.

3. Sulla medesima occupazione il canone determinato ai sensi del presente articolo non si sovrappone ad altri eventuali canoni.

#### **Articolo 24 – Modalità e termini di pagamento del canone ed accessori**

1. Il canone, gli interessi moratori, le spese, le sanzioni ed eventuali altri accessori dovuti possono essere pagati mediante una delle seguenti forme:

- a) pagamento alla tesoreria comunale;
- b) pagamento tramite conto corrente postale intestato al servizio di tesoreria comunale;
- c) pagamento tramite apposito conto corrente postale intestato al comune per la riscossione del canone OSAP;
- d) nel caso di affidamento del servizio di riscossione a terzi nelle forme di legge, mediante pagamenti secondo una delle modalità previste dallo stesso concessionario della riscossione;

2. Il pagamento del canone deve avvenire in un'unica soluzione entro 10 giorni dalla data di rilascio della concessione, salvo quanto di seguito indicato:

- a) per le concessioni di importo annuo del canone superiore a L. 500.000, su richiesta del concessionario, può essere disposto un pagamento rateale, fino ad un massimo di 4 rate trimestrali, da versare rispettivamente per la prima rata entro 10 giorni dalla data di rilascio della concessione e per le rimanenti, nell'ordine susseguente, entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

Per le concessioni ricorrenti o che si protraggono nell'anno successivo a quello di rilascio, il pagamento dovrà avvenire se in unica soluzione entro il 10 gennaio, e se a rate entro il giorno 10 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre.

In ogni caso il pagamento dell'importo residuo deve essere effettuato prima della cessazione dell'occupazione.

- b) per le occupazioni realizzate da commercianti ambulanti senza posto fisso, prima dell'inizio dell'occupazione;
- c) per le occupazioni in parcheggi pubblici a pagamento, prima dell'inizio dell'occupazione;

d) per le occupazioni abusive entro il giorno stesso in cui viene contestata la violazione.

3. Il pagamento degli interessi moratori, delle spese, delle sanzioni e degli eventuali altri accessori dovuti è effettuato secondo quanto stabilito nel provvedimento di accertamento.

#### ***Articolo 25 – Il responsabile del canone***

1. Con provvedimento del Sindaco viene designato il funzionario responsabile al quale sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale per l'esatta e puntuale attribuzione del canone secondo le disposizioni di legge e del presente regolamento.

2. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi, rispondendo comunque della corretta applicazione delle tariffe e della riscossione del canone.

#### ***Articolo 26 – Attività di controllo***

1. Il responsabile del canone, in riferimento alle occupazioni elencate al precedente articolo 19, sulla base delle concessioni rilasciate o dei verbali di contestazione emessi ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), dispone il recupero dell'omesso pagamento del canone.

2. Per il recupero delle somme di cui al comma 1, il responsabile emette apposito avviso di contestazione motivato nel quale saranno indicati:

- a) importo del canone contestato;
- b) interessi e sanzioni nelle misure previste dal successivo articolo 27;
- c) Modalità e termini entro i quali effettuare i pagamenti.

3. L'avviso di contestazione deve essere notificato al concessionario anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

#### ***Articolo 27 – Sanzioni ed interessi***

1. Sulle somme non versate o parzialmente o tardivamente versate sono dovuti gli interessi legali per i seguenti periodi:

- a) per gli omessi o parziali versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
- b) per gli omessi o parziali versamenti conseguenti ad occupazioni abusive o parzialmente abusive, dalla data del verbale di contestazione, emesso ai sensi del precedente articolo 3, comma 1, lettera c), fino alla data di emissione dell'avviso di contestazione;
- c) per i tardivi versamenti, dalla data di scadenza indicata nell'atto di concessione fino alla data di effettivo pagamento.



2. Il mancato versamento del canone stabilito nell'atto di concessione dai termini previsti dal precedente articolo 24, comporta la decadenza della concessione a decorrere dalla data del mancato pagamento, diventando occupazione abusiva.

3. Per le occupazioni abusive di cui al precedente articolo 4, comma 5, si applica una indennità pari al canone maggiorato fino al 50%, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale<sup>3</sup>.

#### ***Articolo 28 – Rimborsi***

1. Nel caso di modifica, sospensione, revoca e/o rinuncia della concessione come regolata dal precedente articolo 12, il canone eventualmente corrisposto anticipatamente è rimborsato, su richiesta scritta del concessionario, limitatamente al periodo di mancata occupazione e/o all'eventuale riduzione della superficie originariamente concessa.

2. Sulle somme dovute a rimborso spettano gli interessi legali con decorrenza dalla data di richiesta del rimborso.

3. L'eventuale rimborso del deposito cauzionale e delle spese di rilascio della concessione sono regolate dal precedente articolo 12.

#### ***Articolo 29 – Riscossione coattiva***

1. Le somme liquidate nell'avviso di contestazione, se non versate nei termini indicati nello stesso, sono rimosse coattivamente in base ad una delle seguenti modalità:

- a) mediante ruolo, secondo le disposizioni di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune si avvalga tramite apposita convenzione del concessionario del servizio di riscossione di cui al D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43;
- b) mediante ingiunzione secondo le disposizioni di cui la R.D. 14 aprile 1910, n. 639 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora il Comune svolga in proprio l'attività di riscossione coattiva o l'affidi ai soggetti di cui all'articolo 53, comma 5, lettera b) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

#### ***Articolo 30 – Altri canoni***

1. Per le occupazioni di cui al precedente articolo 3 in relazione alla particolare attività esercitata e sua rilevanza economica nonché tipologia dell'occupazione, in alternativa al canone di cui al precedente articolo 23, la Giunta comunale con proprio provvedimento può determinare un canone diverso.

<sup>3</sup> Vedi art. 31 "Manovra Finanziaria 1999" comma 25 che sostituisce la lettera g) del comma 2 dell'art. 63 D.Lgs 446/97

### ***Articolo 31 – Entrata in vigore***

1. Il presente regolamento, approvato secondo le procedure dell'art.96 dello Statuto comunale e divenuto esecutivo ai sensi dell'articolo 46 della legge 8 giugno 1990, n. 142, entra in vigore il 1° gennaio 1999.